

GLI ARGOMENTI DI QUESTO NUMERO

- ◆ **INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE, NUOVE PROCEDURE PER LE DENUNCE**
- ◆ **ENERGY MANAGER, ALCUNI CHIARIMENTI SULL'OBBLIGO DI NOMINA**
- ◆ **VIAGGI DI LAVORO ALL'ESTERO: I CRITERI DI SORVEGLIANZA SANITARIA**
- ◆ **REGOLAMENTO CLP E RISCHIO CHIMICO, NUOVE MODIFICHE AL DECRETO 81/08**
- ◆ **CASSAZIONE: DIRETTORE DI STABILIMENTO È GARANTE DELLE MISURE ANTINFORTUNISTICHE**

NEWS

DENUNCE DI INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE, NUOVA MODALITÀ

Dal 22 marzo scorso sono operative le nuove procedure di invio telematico dei certificati di infortunio e malattia professionale, a cura dei medici e delle strutture sanitarie, nonché di trasmissione delle relative denunce a cura del Datore di Lavoro. Con una specifica circolare, l'Inail ha fornito le opportune istruzioni riguardo tali novità, che sono conseguenti alle modifiche normative introdotte dal Jobs Act. A partire dalla data indicata, quindi:

-i medici e le strutture sanitarie:

1. Trasmettono direttamente all'Inail, per via telematica, i certificati di infortunio e malattia professionale, attraverso l'apposito servizio reso disponibile sul portale dell'Istituto.

2. Forniscono al lavoratore il certificato medico con l'indicazione del numero identificativo del certificato, della data di rilascio e dei giorni di prognosi.

3. In fase di avvio del nuovo regime, nel caso in cui non risulti possibile effettuare la trasmissione telematica, inviano il certificato tramite PEC alla sede Inail

competente in base al domicilio del lavoratore e consegnano il certificato allo stesso lavoratore per il successivo inoltro al Datore di Lavoro.

-il lavoratore:

1. Fornisce al Datore di Lavoro il numero identificativo del certificato, la data di rilascio ed i giorni di prognosi.

2. In fase di avvio del nuovo regime, qualora non disponga del numero identificativo del certificato, continua a consegnare al Datore di Lavoro il certificato medico in forma cartacea.

-il Datore di Lavoro:

1. Dal 22 marzo 2016 è esonerato dal trasmettere all' Inail il certificato medico di infortunio e malattia professionale.

2. Dalla stessa data, è anche esonerato dal trasmettere all'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza le denunce relative agli infortuni mortali o con prognosi superiore a 30 giorni, poiché tali denunce sono rese disponibili direttamente dall' Inail.

3. Acquisisce il certificato di infortunio o malattia professionale, tramite PIN, attraverso la funzione "Ricerca certificati medici" disponibile all'interno dei Servizi Denunce di Infortunio, Malattia professionale e Silicosi/Asbestosi, sul portale dell' Inail. La ricerca del certificato si compie inserendo obbligatoriamente i seguenti dati: codice fiscale del lavoratore; numero identificativo del certificato; data di rilascio.

4. Invia telematicamente la denuncia all' Inail entro i termini previsti, che restano invariati e decorrono dalla data in cui ha ricevuto il riferimento del certificato medico dal lavoratore (o il certificato cartaceo in fase di avvio del nuovo regime). Nella denuncia, il Datore di Lavoro deve indicare obbligatoriamente il numero identificativo e la data di rilascio del certificato medico; nel caso in cui il lavoratore non abbia fornito il numero identificativo, si ricorre a un codice fittizio di 12 caratteri alfa-numeric.

CHIARIMENTI SULL'OBBLIGO DI NOMINA DELL'ENERGY MANAGER

La legge 10/1991 prevede l'**obbligo**, per i soggetti industriali sopra le 10 mila tonnellate equivalenti di petrolio(tep) di consumi annui e per i soggetti degli altri settori oltre i mille tep, di **designare annualmente un Energy Manager**; la nomina deve essere presentata attraverso la **piattaforma NEMO** (Nomina Energy Manager Online) **entro il 30 aprile di ogni anno**. I consumi che vanno considerati per verificare il superamento della soglia sono quelli relativi alle fonti impiegate per alimentare processi e servizi e per produrre energia elettrica o termica mediante fonti rinnovabili e cogenerazione, indipendentemente dal fatto che sia auto consumata od immessa in rete. **Va ricordato che un tep corrisponde a circa 5.300 kWh elettrici e a 1.200 metri cubi di gas naturale**, per citare i due vettori più diffusi. Al di là dell'obbligo di legge, la nomina di un Energy Manager rappresenta un'opportunità irrinunciabile per le imprese e gli enti, in virtù dei notevoli benefici che essa può apportare. Questi non riguardano solo la possibilità di risparmiare sulla bolletta dell'energia, ma comprendono anche i benefici non energetici che accompagnano

usualmente gli interventi di "efficientamento", quali abbassamento dei costi di manutenzione, riduzione delle emissioni, miglioramento delle condizioni di lavoro, etc. Per ottenere risultati ottimali, converrebbe **adottare un sistema di gestione dell'energia (ISO 50001)** che, oltre a rendere più efficace l'azione dell'Energy Manager, avvierebbe una profonda trasformazione aziendale, conducendo tutti i livelli dell'organizzazione a curare la gestione delle risorse. **In Italia, esiste inoltre la figura dell'EGE (l'Esperto in Gestione dell'Energia)**, certificabile ai sensi della norma UNI CEI 11339. L'Energy Manager può essere un EGE certificato, opzione che si rivela particolarmente utile qualora il soggetto interessato decida di nominare un Energy Manager esterno all'organizzazione, come spesso accade per imprese od enti con consumi energetici vicini od inferiori alle soglie di legge. Va infine rilevato che anche i soggetti non sottoposti all'obbligo di nomina dell'Energy Manager possono designarlo con le stesse modalità previste per quelli obbligati. **A ricavare i maggiori vantaggi sono specialmente le realtà energivore,**

ovvero caratterizzate da costi energetici rilevanti rispetto alle spese complessive, nonché tutte quelle interessate a presentare progetti relativi ai certificati bianchi in modo diretto. In tal caso, per la

sola prima nomina, non si applica la scadenza del 30 aprile, che rimane invece valida per le nomine degli anni successivi.

VIAGGI LAVORATIVI ALL'ESTERO: CRITERI DI SORVEGLIANZA SANITARIA

I viaggi di lavoro in paesi con scadenti condizioni igieniche possono esporre a rischi per la salute e quindi devono essere considerati nell'ambito del documento di valutazione dei rischi e per questo occorre definire delle procedure a cui attingere. Sono necessarie due tappe:

-lo step generale

Innanzitutto vanno identificati i lavoratori che possono essere soggetti alle trasferte e quindi il Medico Competente provvederà ad informarli sulle principali malattie infettive e contagiose, sulle precauzioni igieniche generali e sulle coperture vaccinali generali disponibili, alle quali i lavoratori avranno la possibilità di aderire o di opporsi. Il Medico Competente potrà inviare i lavoratori alle apposite sezioni di medicina dei viaggi della ASL oppure gestire direttamente le vaccinazioni, eseguendo gli esami ematochimici necessari per la verifica delle coperture vaccinali. Il Medico Competente si occupa delle scadenze delle vaccinazioni, avvisando il lavoratore al momento dei richiami. Ecco le principali:

antitifica, antidifterica, antiepatite A, antiepatite B, antitetanica, profilassi antimalarica.

Il lavoratore che si oppone ad una o più vaccinazioni è comunque idoneo alle trasferte in paesi a rischio? E' opinione generale che il Medico non possa pronunciare una non idoneità, in quanto non si tratta di vaccinazioni obbligatoriamente previste da una legge e del resto l'obbligo vaccinale è un concetto superato anche nella medicina di comunità. Spetterà pertanto al Datore di Lavoro, una volta informato sulla legittima opposizione del lavoratore, decidere se escluderlo o meno dalle trasferte in paesi a rischio;

-lo step individuale

L'azienda o lo stesso lavoratore mette al corrente il Medico su un imminente viaggio. Il Medico Competente provvede a raccogliere le relative informazioni nei luoghi di destinazione, a verificare la situazione sanitaria ed a trasmettere tutti i ragguagli al lavoratore: precauzioni generali, eventuali allerte sanitarie locali, come gestire eventuali problemi sanitari, principali ospedali del paese con elevato standard di qualità, etc. L'intera documentazione sopra illustrata viene poi inserita nella cartella sanitaria e di rischio- se istituita- e ne diviene parte integrante.

REGOLAMENTO CLP E RISCHIO CHIMICO, NUOVE MODIFICHE AL D. LGS. 81/08

Il 29 marzo scorso sono entrate in vigore nuove e più stringenti norme sulla classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e delle miscele, contenute nel D. Lgs. 15 febbraio 2016, n° 39. Scopo del provvedimento è di proteggere lavoratori, consumatori ed ambiente attraverso l'indicazione, sulle etichette, di qualsiasi potenziale effetto nocivo delle sostanze chimiche. Con questo obiettivo, sono state introdotte alcune modifiche al D. Lgs. 81/08: tra le più significative, va segnalata la nuova definizione di agente cancerogeno e mutageno.

Per agente cancerogeno, si deve ora intendere:

-una sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena di categoria 1A o 1B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, nel quale vengono enunciati i criteri per la classificazione delle sostanze e delle miscele nelle classi di pericolo e nelle loro differenziazioni e si fissano disposizioni aggiuntive sulle modalità di applicazione di tali criteri;

-una sostanza, miscela o procedimento menzionati all'allegato XLII del D. Lgs. 81/08, nonché sostanza o miscela liberate nel corso di un processo ed indicate nello stesso allegato del decreto.

Per agente mutageno si intende invece una sostanza o miscela corrispondente ai criteri di classificazione come agente mutageno di cellule germinali di categoria 1A o 1B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008. Oltre a modificare tali definizioni, il provvedimento fornisce nuove ed

importanti indicazioni che devono comparire nei recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro. A tal proposito, viene completamente sostituita la sezione 1 dell'allegato XXVI (Prescrizioni per la segnaletica dei contenitori e delle tubazioni) del D. Lgs. 81/08, prevedendo che tali recipienti con sostanze o miscele classificate come pericolose (pericolo fisico o pericolo per la salute), nonché i recipienti in uso per il magazzinaggio delle stesse e le tubazioni visibili per contenerle o per trasportarle, debbano essere **etichettati con i pertinenti pittogrammi di pericolo**. Questa norma non si applica invece ai recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro per una breve durata né a quelli il cui contenuto cambia frequentemente, a condizione che vengano presi idonei provvedimenti alternativi, in particolare iniziative di informazione e/o formazione a garanzia di un identico livello di protezione.

L'etichettatura _____ può _____ essere:
-sostituita da cartelli di avvertimento di cui all'allegato XXV del D. Lgs. 81/08 che riportino lo stesso pittogramma o simbolo;

-completata da ulteriori informazioni, quali il nome e/o la formula della sostanza o miscela pericolosa e dai dettagli sui rischi connessi;

-completata o sostituita, per quanto riguarda il trasporto di recipienti sul luogo di lavoro, da cartelli che siano applicabili in tutta l'Unione per il trasporto di sostanze o miscele pericolose. **Le zone, i locali o gli spazi utilizzati per il deposito di quantitativi notevoli** delle stesse devono essere segnalati con un cartello di avvertimento appropriato, tranne nel caso in cui l'etichettatura dei

diversi imballaggi o recipienti sia sufficiente a tale scopo. Questi cartelli vanno applicati nei pressi dell'area di magazzinaggio o sulla porta di accesso allo stesso locale. La norma introduce rilevanti integrazioni pure al D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità). Viene altresì modificata la definizione di agente biologico dell'Allegato C, sezione A, che contiene l'elenco non esauriente di agenti, processi e condizioni di lavoro

“nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro.....”. Altra modifica sempre allo stesso Allegato riguarda

-**mutagenicità** sulle cellule germinali;
-**cancerogenità**;
-**tossicità** per la riproduzione o per gli effetti sull'allattamento;
-**tossicità specifica** per organi bersaglio dopo esposizione singola.

PRINCIPALI SCADENZE

31/03/2016 GAS SERRA

Gli impianti soggetti a **Emission Trading** -scambio di quote di emissione di gas serra- devono comunicare al Comitato ed iscrivere nel registro telematico le emissioni verificate (D. Lgs. 30/2013).

30/04/2016 DICHIARAZIONE ANNUALE RIFIUTI

Entro tale data devono presentare il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) i soggetti obbligati, ovvero:

- ☞ chiunque svolge a titolo professionale attività di raccolta e trasporto rifiuti;
- ☞ commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
- ☞ imprese ed Enti che compiono operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
- ☞ imprese ed Enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- ☞ imprese ed Enti che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- ☞ imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo superiore a 8000,00 euro.

AESIS S.R.L. COME OGNI ANNO OFFRE IL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DELLA DICHIARAZIONE E DEL SUO INVIO TELEMATICO PER CONTO DELLE AZIENDE

30/04/2016 PAGAMENTO SISTRI PER L'ANNO IN CORSO

Entro tale data deve essere effettuato il pagamento del contributo annuale SISTRI per il 2016.

30/04/2016 COMUNICAZIONE ANNUALE PRODUTTORI AEE

I produttori di AEE (Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) già iscritti al registro nazionale ed i sistemi collettivi di finanziamento devono compilare la comunicazione annuale per via telematica, tramite il sito www.registroaee.it

31/05/2016 – DICHIARAZIONE ANNUALE F-GAS

Entro tale data gli operatori devono trasmettere on line la Dichiarazione F-Gas sulle emissioni di gas fluorurati registrate nel 2015 tramite l'apposita piattaforma istituita presso l'Ispra, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (<http://www.sinanet.isprambiente.it/it/siaispra/fgas>). L'operatore obbligato a presentare la Dichiarazione è la persona fisica o giuridica preposta al controllo del funzionamento tecnico e della gestione ordinaria delle apparecchiature e degli impianti, che ha libero accesso all'impianto ed è dotato di potere decisionale riguardo le modifiche tecniche e le quantità di gas fluorurati. A questo proposito, il DPR 43/2012 stabilisce che il proprietario dell'apparecchiatura o dell'impianto è considerato operatore se non ha delegato a terzi l'effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli stessi. Gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore, nonché dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra devono dichiarare al Ministero dell'Ambiente la quantità di emissioni in atmosfera dell'anno precedente sulla base dei dati contenuti nel relativo registro di impianto. Il mancato adempimento di tale obbligo, disciplinato dall'art. 16 dello stesso DPR 43/2012 (attuazione del regolamento 842/2006/CE su taluni gas ad effetto serra), è punito dal D. Lgs. 26/2013 con una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 10 mila euro.

AESIS S.R.L FORNISCE IL SERVIZIO DI CONSULENZA NELL'AMBITO DI TALE MATERIA

SENTENZA IMPORTANTE:

**IL DIRETTORE DI STABILIMENTO È DESTINATARIO DEI PRECETTI ANTINFORTUNISTICI
INDIPENDENTEMENTE DAL CONFERIMENTO DI UNA DELEGA, IN QUANTO ASSUME NELLA
MATERIA SPECIFICA UNA POSIZIONE DI GARANZIA**

La Corte di Cassazione, nella sentenza n° 45233 del 12 novembre 2015, fornisce un

chiarimento sulla **posizione di garanzia** assunta dal Direttore di uno stabilimento

in materia antinfortunistica a tutela dell'incolumità e della salute dei lavoratori dipendenti. Egli, infatti, è destinatario **iure proprio**, al pari del Datore di Lavoro, dei precetti antinfortunistici, indipendentemente dal conferimento di una delega di funzioni, in quanto, in virtù della sua posizione ai vertici dell'azienda, assume un ruolo di garanzia in materia di salute e sicurezza sul lavoro. **Risponde quindi della mancata adozione delle misure organizzative ed integrative di controllo e di vigilanza** demandategli per la sua qualifica all'apice all'interno dello stabilimento, misure quindi del tutto differenti da quelle di ordine esecutivo, rientranti invece nelle mansioni del Capo Squadra o del Preposto e finalizzate ad evitare il pericolo del verificarsi di infortuni. Proprio per il livello della funzione rivestita, al Direttore di Stabilimento non si può invece richiedere di farsi carico di scelte gestionali generali, che sono rimesse al Datore di Lavoro. Nello specifico, il Direttore di uno stabilimento e responsabile della sicurezza di una società di gestione della stessa struttura è stato tratto a giudizio, insieme al Preposto, per rispondere del **reato di lesioni colpose aggravate dalla violazione di norme antinfortunistiche a danno di un lavoratore dipendente**. Successivamente la Corte d'Appello, in parziale riforma della sentenza del Tribunale contro cui l'imputato aveva fatto ricorso, rideterminava la pena in 40 giorni di reclusione, sostituita con la sanzione pecuniaria di 1520 euro di multa.

L'imputato si è opposto a tale decisione rivolgendosi alla Corte di Cassazione, che ha però rigettato il ricorso, rilevando come il lavoratore si fosse infortunato mentre azionava un trapano a colonna privo dello schermo di protezione; proprio per questo motivo, **al Direttore dello stabilimento era stato contestato di aver messo a disposizione dei lavoratori attrezzature non idonee per la salute e la sicurezza e non adeguate al lavoro da svolgere.**

La Suprema Corte ha poi precisato che **"se all'imputato, in ragione della qualifica funzionale rivestita, non potevano ovviamente farsi carico scelte gestionali generali rimesse al Datore di Lavoro, era peraltro del tutto pacifico che allo stesso, data la posizione apicale ricoperta nell'organigramma dello stabilimento, faceva capo una ben precisa e netta posizione di garanzia in materia antinfortunistica a tutela dell'incolumità e della salute dei dipendenti"**. In conclusione, la Corte di Cassazione ha anche ritenuto privo di fondamento il tentativo dell'imputato di addossare ogni responsabilità al Preposto, condannato in primo grado: **in tema di infortuni sul lavoro, infatti, qualora vi siano più titolari della posizione di garanzia, ciascuno è per intero destinatario dell'obbligo di tutela impostogli dalla legge**, finché si esaurisce il rapporto che ha legittimato la costituzione della singola posizione di garanzia; **ne consegue che l'omessa applicazione di una cautela antinfortunistica è addebitabile ad ognuno dei titolari di tale posizione.**

FLASH

ANTINCENDIO: ENNESIMA PROROGA PER LE STRUTTURE TURISTICHE ED ALBERGHIERE

Il 24 febbraio 2016 è stato convertito in legge il Decreto Legge del 30 dicembre 2015, n° 210, relativo alla proroga dei termini previsti da disposizioni legislative. Si è così aggiunta un'ulteriore **proroga del termine per adeguare la normativa antincendio delle strutture ricettive, turistiche ed alberghiere** dotate di più di 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del DM 9 aprile 1994. Termine che il provvedimento di conversione in legge del DL 210/2015 rimanda al **31 dicembre 2016**.

DPI : IN ARRIVO IL NUOVO REGOLAMENTO UE

Sarà pubblicato a breve il testo definitivo approvato a gennaio del nuovo Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio sui dispositivi di protezione individuale (DPI). Il nuovo Regolamento [abroga la direttiva europea 89/686/CEE](#) del Consiglio del 21 dicembre 1989 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai Dispositivi di Protezione Individuale adottata nell'ambito della realizzazione del mercato interno al fine di armonizzare i requisiti di salute e di sicurezza e di eliminare gli ostacoli al commercio dei DPI tra gli Stati membri. Come la precedente Direttiva, il Regolamento stabilisce le procedure e i compiti assegnati ai fabbricanti di DPI per arrivare alla certificazione CE di Tipo dei Dispositivi di Protezione Individuale introducendo alcune novità procedurali e, tra l'altro, la scadenza degli attestati di certificazione CE.

a e s i s

Via San Nicolò di Villola, 1- 40127 – Bologna

Tel. 051/50.08.02 – Fax: 051/420.06.82

C.F. e P.I. 02240381208

www.aesis.info